



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 4591

Seduta del 17/12/2015

Presidente

ROBERTO MARONI

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*

VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
FRANCESCA BRIANZA
CRISTINA CAPPELLINI
GIOVANNI FAVA

GIULIO GALLERA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
ALESSANDRO SORTE
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Alessandro Sorte

Oggetto

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2 DEL 8 APRILE 2014 "REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI"

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Roberto Laffi

Il Direttore Generale Aldo Colombo

L'atto si compone di 11 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge n. 21/1992 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea";
- la legge regionale n. 6/2012, "Disciplina del settore dei trasporti";
- il regolamento regionale n.2 del 8 aprile 2014 "Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi", con particolare riferimento agli articoli 35, 60 e 61;

RICHIAMATE:

- la d.g.r. n.710 del 20 settembre 2013 "Determinazioni in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato a) della d.g.r. n. 11948/2003.";
- la d.g.r. n.2030 del 1 luglio 2014 "Determinazioni in merito alla disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato a) della d.g.r. n. 11948/2003.";

CONSIDERATO che il regolamento regionale n.2/2014 prevede:

- 1) in merito alla Commissione tecnica disciplinare: il comma 3 dell'articolo 60 stabilisce che i componenti della Commissione sono nominati con provvedimento della Giunta regionale; il comma 11 del medesimo articolo prevede che la Commissione adotta il 'Regolamento di funzionamento della Commissione', elaborato su proposta del Comune capoluogo di regione e previo parere obbligatorio della Conferenza del servizio taxi di cui all'art. 61;
- 2) in merito alle tariffe predeterminate: il comma 3 dell'articolo 35 stabilisce che in relazione a percorsi prestabiliti appositamente individuati dalla Giunta regionale, i soggetti legittimati a svolgere il servizio taxi nel bacino sono obbligati ad applicare le tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti e non il prezzo risultante dal tassametro. Le tariffe predeterminate sono determinate con appositi atti regionali, sentita la Conferenza di cui all'art. 61;

DATO ATTO che i nominativi dei componenti della Commissione tecnica disciplinare sono stati acquisiti agli atti della struttura regionale competente, a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

seguito di richiesta inviata con posta elettronica certificata a firma dell'Assessore Regionale prot. regionale n.33550, 33551 e 33556 del 16 luglio 2015, a tutte le Amministrazioni comunali componenti il bacino aeroportuale lombardo, oltre alle altre associazioni e organizzazioni individuate dall'art.60, comma 1, del Regolamento regionale n.2/2014;

DATO ATTO che nella seduta del 19 novembre 2015 la Conferenza del servizio taxi del bacino aeroportuale è stata sentita in merito alle due tematiche sopra indicate, esprimendo i pareri di competenza secondo quanto sopra indicato;

RITENUTO conseguentemente di procedere, in attuazione dell'articolo 60, c.3 del Regolamento regionale n.2/2014, alla nomina dei componenti della Commissione tecnica disciplinare, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, che adotta il Regolamento di funzionamento, Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, definito nell'ambito dei lavori della Conferenza del servizio taxi, nella seduta del 19 novembre 2015, che ha espresso il parere obbligatorio previsto dall'art. 61 del R.R. N. 2/2014;

CONSIDERATO che l'art.7, punto 7, della d.g.r. n.11948/2003, così come modificato con la d.g.r. n.710/2013, prevede la conferma in euro 90 della tariffa predeterminata Milano-Malpensa sino al 1 novembre 2015, valore confermato anche dalla d.g.r. n.2030/2014;

RILEVATO che i dati dell'adeguamento ordinario delle tariffe del servizio taxi del bacino aeroportuale per l'anno 2014, definiti con la d.g.r. n.2030/2014, comportano un valore di aumento pari al 2,01%, valore da applicare alla tariffa predeterminata Milano-Malpensa successivamente alla scadenza del termine del 1 novembre 2015;

RITENUTO conseguentemente, in applicazione dell'art.35, c.3, del Regolamento regionale n.2/2014 di definire il valore della tariffa predeterminata Milano-Malpensa in euro 95, da applicare da parte degli operatori del servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sostituendo il valore di euro 90 previsto dall'art.7, punto 5 della d.g.r.n.11948/2003, come modificata dalla d.g.r. n.2030/2014;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

- 1) di nominare i componenti della Commissione tecnica disciplinare, come da Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, che adotta il Regolamento di funzionamento, allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto, definito nell'ambito dei lavori della Conferenza del servizio taxi, nella seduta del 19 novembre 2015, che ha espresso il parere obbligatorio previsto dall'art. 61 del R.R. N. 2/2014;
- 2) di definire il valore della tariffa predeterminata Milano-Malpensa in euro 95, da applicare da parte degli operatori del servizio taxi del bacino aeroportuale lombardo a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L., sostituendo il valore di euro 90 previsto dall'art.7, punto 5 della d.g.r.n.11948/2003, come modificata dalla d.g.r. n.2030/2014;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Allegato 1)

COMPOSIZIONE COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE

(art. 60, c.1 e 2 del Regolamento Regionale n.2/2014)

1 Dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione , con funzioni di Presidente	Buononato Pietro
1 rappresentante degli uffici della Motorizzazione Civile di Milano	Francesco Grego
1 rappresentante delle Associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute dalla Regione ai sensi della l.r. n. 6/2003	Carlo Piarulli - Adiconsum Lombardia
3 esperti della materia individuati tra i dipendenti dei Comuni integrati nel bacino , anche appartenenti agli organi di vigilanza	Biolzi Gabriele Cassatella Salvadora Giorgio Minoia

La composizione della Commissione è integrata, di volta in volta, da un dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato per ciascuno dei Comuni che ha rilasciato la licenza in capo all'operatore interessato dal procedimento e da un rappresentante delle società di gestione degli scali aeroportuali per i casi di rispettiva competenza (art.60, c.2).

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE TECNICA DISCIPLINARE DI CUI ALL'ART. 60 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 8 APRILE 2014 , N. 2 "REGOLAMENTO DEL BACINO DI TRAFFICO DEL SISTEMA
AEROPORTUALE LOMBARDO DEL SERVIZIO TAXI"**

SOMMARIO

- ART. 1 DEFINIZIONI
- ART. 2 PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI
- ART. 3 NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE
- ART. 4 ISCRIZIONE NEL REGISTRO
- ART. 5 AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE
- ART. 6 TERMINI DEL PROCEDIMENTO
- ART. 7 ATTIVITÀ ISTRUTTORIA
- ART. 8 PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO
- ART. 9 SEDUTE DELLA COMMISSIONE
- ART. 10 DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE
- ART. 11 PROVVEDIMENTO FINALE
- ART. 12 ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE
- ART. 13 SPESE DEL PROCEDIMENTO
- ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1

DEFINIZIONI

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Regolamento»: il Regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 *“Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi”*;
 - b. «Commissione»: la Commissione tecnica disciplinare di cui all’art. 60 del Regolamento;
 - c. «Ufficio di segreteria»: il competente ufficio del Comune capoluogo di regione di cui la Commissione si avvale per l’espletamento dell’attività istruttoria;
 - d. «Bacino»: il bacino di traffico del sistema aeroportuale di cui all’art. 1 del Regolamento;
 - e. «Operatore»: il soggetto che svolge il servizio taxi, di cui all’art. 3 del Regolamento, in forza di una licenza di esercizio rilasciata da uno dei Comuni del Bacino.

ART. 2

PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI

1. Gli illeciti e le conseguenze della mancata ottemperanza alle condizioni per l’esercizio dei servizi ed alle ulteriori norme del Regolamento sono sottoposti al giudizio della Commissione.
2. Il funzionamento della Commissione, incaricata dell’istruttoria e dell’esame dei procedimenti disciplinari instaurati nei confronti degli Operatori del servizio taxi del Bacino, è regolato dalle norme del presente regolamento.
3. La Commissione svolge il procedimento disciplinare secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le disposizioni della legge n. 241/1990 in quanto compatibili.

ART. 3

NOTIZIA DELL’ILLECITO DISCIPLINARE

1. Entro novanta giorni dall’evento, è possibile inoltrare all’Ufficio di segreteria della Commissione reclami aventi ad oggetto lo svolgimento del servizio, conformemente all’art. 47 del Regolamento, oppure presentare una segnalazione in caso di violazione da parte di un Operatore degli obblighi e dei requisiti previsti dal Regolamento, ai sensi dell’art. 50 del Regolamento medesimo. A pena di inammissibilità e di irricevibilità, il reclamo o la segnalazione devono essere presentati a mezzo raccomandata o via posta elettronica al seguente indirizzo: [●].
2. Entro il medesimo termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è, altresì, possibile presentare reclami o segnalazioni a:
 - a. il Comune che ha emesso la licenza, il quale è tenuto a darne comunicazione all’Ufficio di segreteria della Commissione entro tre giorni lavorativi;
 - b. la Regione, avvalendosi di apposita casella di posta elettronica. In tal caso, i competenti uffici regionali si coordinano con l’Ufficio di segreteria della Commissione e con il Comune che ha emesso la licenza per la gestione dei reclami o delle segnalazioni presentati.
3. Il Comune provvede ad informare l’Ufficio di segreteria della Commissione e gli Enti competenti, ai sensi di quanto prescritto dal Codice della Strada, nelle ipotesi di ritiro cautelativo della licenza ai sensi dell’art. 52 del Regolamento.
4. Gli uffici competenti, di cui all’art. 49 del Regolamento, segnalano all’Ufficio di segreteria della Commissione il mancato rispetto delle norme del Regolamento e trasmettono tutta la documentazione pertinente entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione all’Operatore.

ART. 4

ISCRIZIONE NEL REGISTRO

1. L'Ufficio di segreteria, ricevuti gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'Operatore indicando la data di ricevimento della notizia.

ART. 5

AVVIO DEL PROCEDIMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE

1. L'Ufficio di segreteria comunica all'Operatore l'avvio del procedimento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o via posta elettronica certificata (pec). La comunicazione deve essere inviata almeno sessanta giorni prima della data della seduta nella quale la Commissione si occuperà dell'esame della pratica.
2. L'atto di contestazione che avvia il procedimento disciplinare deve contenere:
 - a. una sommaria esposizione dei fatti e l'indicazione della violazione contestata;
 - b. la sanzione che potrebbe essere irrogata ad esito del procedimento;
 - c. la data della seduta della Commissione prevista per la trattazione della questione;
 - d. il termine perentorio entro il quale è possibile presentare memorie e documenti;
 - e. l'Ufficio ove è possibile avere accesso agli atti e il termine entro il quale l'interessato può esercitare tale facoltà;
 - f. il Responsabile del procedimento con l'indicazione dei relativi recapiti;
 - g. l'invito a comunicare un recapito (cellulare, fax, mail o pec) per eventuali comunicazioni urgenti.
3. L'atto di contestazione deve altresì contenere l'indicazione dei termini di conclusione del procedimento disciplinare decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento. La durata viene definita in ragione della complessità del procedimento connessa alla pluralità delle amministrazioni e dei soggetti coinvolti.

ART. 6

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento deve concludersi nel termine massimo di centottanta giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione dell'avvio del procedimento, fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 2 e 3.
2. In caso di supplemento istruttorio, i termini sono sospesi a decorrere dalla data di protocollo della richiesta di integrazione e sino alla ricezione integrale dei documenti richiesti o degli ulteriori elementi di valutazione oppure al decorso infruttuoso del termine concesso per l'integrazione documentale. Il periodo di sospensione non può essere superiore a novanta giorni.
3. In caso di indagini o di procedimenti penali in corso attinenti ai fatti oggetto di reclamo o di segnalazione, i termini del procedimento sono sospesi sino a conclusione delle indagini o del procedimento penale.
4. A partire dall'avvio del procedimento e sino alla sua conclusione, il soggetto interessato non può trasferire la licenza ai sensi dell'art. 50, c. 8 del Regolamento.

ART. 7

ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

1. Per l'attività istruttoria, la Commissione si avvale dell'Ufficio di segreteria che, anche in ragione dell'ubicazione dei Comuni che hanno rilasciato la licenza all'Operatore interessato dal procedimento disciplinare, può avvalersi della collaborazione dei competenti uffici dei Comuni capoluogo delle province ricadenti nel Bacino.

2. Qualora sia necessario assumere informazioni e testimonianze o acquisire atti, l'Ufficio di segreteria, anche su indicazione della Commissione, può chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni e documenti utili all'istruttoria, anche mediante invito a rendere dichiarazioni nell'ambito di apposita seduta della Commissione. La richiesta di integrazione istruttoria deve essere formulata per iscritto e deve contenere:
 - a. il termine perentorio non superiore a sessanta giorni entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
 - b. qualora le informazioni vengano richieste a soggetti diversi dall'Operatore interessato dal procedimento disciplinare, la richiesta deve anche contenere le generalità del Responsabile del procedimento al fine di consentire la richiesta di informazioni e chiarimenti.
3. Qualora, ad esito delle integrazioni istruttorie, emergano nuovi elementi questi devono essere comunicati all'Operatore senza indugio e comunque entro un termine non superiore a quindici giorni, assegnando allo stesso Operatore un termine non superiore a quindici giorni per eventuali controdeduzioni.

ART. 8

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. L'Operatore destinatario dell'atto di avvio del procedimento disciplinare può inviare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, almeno tre giorni prima della data della seduta di trattazione della questione.
2. L'Operatore interessato dal procedimento disciplinare può chiedere, con apposita istanza formulata per iscritto, di avere accesso agli atti del procedimento.

ART. 9

SEDUTE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione si riunisce almeno due volte al mese, salvo che nel mese di agosto, su convocazione del Presidente contenente nell'ordine del giorno l'indicazione delle questioni oggetto di trattazione. Il calendario delle attività della Commissione è definito dall'Ufficio di segreteria, su indicazione del Presidente, in considerazione delle esigenze operative legate all'attività della Commissione e della disponibilità dei commissari.
2. La convocazione dei componenti di cui all'art. 60, c. 2, del Regolamento è disposta dall'Ufficio di segreteria, sulla base dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione, mediante invio di apposita comunicazione con un preavviso di almeno venti giorni.
3. Il Presidente dirige i lavori della Commissione e presidia l'ordinato svolgimento delle sedute.
4. Alle sedute della Commissione può partecipare, oltre all'Operatore interessato dal procedimento disciplinare, il legale di fiducia eventualmente nominato o il rappresentante dell'associazione o del sindacato dei tassisti cui appartiene l'Operatore..
5. Ai fini della validità delle singole sedute, la Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti individuati dall'art. 60, c. 1 e 2, del Regolamento, salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 6.
6. Nel caso in cui l'Operatore sia titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi rilasciata dal Comune di Milano, la composizione della Commissione non deve essere integrata dal dirigente competente alla gestione del servizio taxi o funzionario delegato del Comune interessato, in quanto il Comune è rappresentato dal Presidente, quale dirigente competente o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione.
7. Nel corso della seduta, l'Ufficio di segreteria relaziona i componenti della Commissione in merito ai fatti contestati ed agli esiti dell'attività istruttoria svolta. Invita, poi, l'Operatore, se presente, a fornire chiarimenti e ad illustrare la propria posizione in merito al procedimento in corso, eventualmente avvalendosi dell'assistenza del legale di fiducia oppure del rappresentante dell'associazione o del sindacato dei tassisti cui appartiene l'Operatore.
8. L'Ufficio di segreteria redige i verbali delle sedute della Commissione che devono essere sottoscritti dal Presidente.

ART. 10

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. Terminata la seduta, la Commissione, in Camera di Consiglio, valutati gli atti del procedimento e le informazioni acquisite, può:
 - a. adottare il provvedimento finale;
 - b. disporre un supplemento istruttorio, con specifica indicazione degli elementi da acquisire.
2. La Commissione si esprime a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.
3. Nel caso in cui l'Operatore sia titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi rilasciata dal Comune di Milano, il Presidente, quale dirigente competente o funzionario delegato del Comune capoluogo di regione, esprime, in sede di votazione, un duplice voto.
4. Gli Operatori, i rappresentanti delle associazioni e dei sindacati dei tassisti e il legale di fiducia eventualmente nominato non possono partecipare alla Camera di Consiglio.

ART. 11

PROVVEDIMENTO FINALE

1. Il provvedimento finale può:
 - a. decidere l'archiviazione del procedimento;
 - b. determinare la sanzione disciplinare da irrogare all'Operatore. In tal caso, il provvedimento include una sintetica esposizione degli elementi su cui si fonda la decisione.
2. In caso di contestazione sulla somma richiesta dall'Operatore, il provvedimento finale della Commissione quantifica, altresì, l'ammontare dell'importo oggetto di eventuale restituzione a favore del cliente, che l'Operatore è tenuto a versare al Comune che ha rilasciato la licenza, unitamente alle spese postali. Il Comune provvede alla restituzione delle somme al cliente.
3. Copia integrale del provvedimento finale è notificata, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o via pec, a cura dell'Ufficio di segreteria a:
 - a. l'Operatore;
 - b. il Comune che ha rilasciato la licenza.

ART. 12

ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE

1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il Comune che ha rilasciato la licenza, il quale è tenuto a dare applicazione, in conformità al Capo VI del Regolamento, al provvedimento della Commissione entro trenta giorni dalla relativa comunicazione mediante irrogazione all'Operatore della sanzione determinata dalla Commissione, con contestuale indicazione del termine per ricorrere e dell'autorità innanzi alla quale proporre ricorso.
2. Il Comune comunica all'Ufficio di segreteria, ai Comuni del bacino ed alle società di gestione degli scali aeroportuali, entro i successivi trenta giorni, l'avvenuta irrogazione della sanzione.
3. L'Ufficio di segreteria redige, almeno una volta all'anno, il resoconto sintetico dell'attività svolta dalla Commissione tecnica disciplinare.

ART. 13

SPESE DEL PROCEDIMENTO

1. Le spese del procedimento, incluso il rimborso delle spese documentate previsto dall'art. 60, c. 3, del Regolamento in favore dei componenti della Commissione, sono a carico dei Comuni integrati in proporzione ai procedimenti avviati nei confronti degli Operatori titolari di licenze rilasciate da ciascuno dei Comuni integrati.

ART. 14

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente provvedimento è pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni del Bacino e di Regione Lombardia.